PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3574 di venerdì 26 giugno 2015

Interpello: le condizioni per essere docente nei corsi di formazione

Un interpello si sofferma sul tema dei requisiti del formatore. A quali condizioni un ingegnere, che svolga la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione alla sicurezza?

Roma, 26 Giu ? A quali condizioni un ingegnere, che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione alla sicurezza?
La risposta a questa domanda dovrebbe essere contenuta nel Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - relativo ai " Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i." - che ha introdotto i nuovi **requisiti obbligatori del docente formatore**.
Ma spesso la nostra normativa si presta a interpretazioni diverse o ha elementi che necessitano di ulteriori chiarimenti.

E non è infatti la prima volta che la **Commissione per gli interpelli**, prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, interviene in risposta a quesiti sui criteri di qualificazione del formatore. Era già successo con l' Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014 che aveva richiesto chiarimenti su due diversi requisiti indicati nel decreto del 6 marzo 2013.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0098] ?#>

Sul tema dei criteri di qualificazione dei formatori è infine intervenuta nuovamente, due giorni fa, la Commissione in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; risposta che assume oggi ancora maggiore rilevanza in relazione alla futura probabile **estensione**del campo di applicazione dei requisiti dei formatori, come previsto nelle bozze della revisione dell'accordo sulla formazione RSPP/ASPP e come raccontato ai nostri microfoni da Donato Lombardi che ha lavorato al progetto di revisione.

Si tratta dell'**Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015** che ha per oggetto la "**risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro**".

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avanzato istanza di interpello per sapere se sia possibile "*per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato*' (l'allegato al Decreto del 6 marzo che elenca, nel dettaglio, i vari criteri richiesti).

Per rispondere al quesito la Commissione, dopo aver ricordato che dal 18 marzo 2014 è in vigore il, già più volte citato, Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, sottolinea che tale decreto "identifica un prerequisito ? individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) - e **sei requisiti**, la cui dimostrazione è a carico del docente".

Inoltre, il decreto 6 Marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte **aree tematiche di formazione**:

INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE TEMATICHE"

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.

Inoltre, puntualizza il decreto interministeriale, "la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica".

Veniamo dunque alle **risposte della Commissione per gli interpelli**.

La Commissione ritiene che il Decreto interministeriale del 6 Marzo 2013 imponga "a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare - in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto".

E **colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, "dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree**".

Ricordiamo inoltre che, come indicato nell'allegato al decreto, '*ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica*'.

Con le premesse riportate dall'interpello, la Commissione indica che l'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro "**potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti - in qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate 'aree tematiche' per la quale voglia svolgere le attività di docenza**".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2015 con risposta del 24 giugno 2015 ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ? Prot. 37/0010248/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Ministero della Salute ? Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.